

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI CORSO CAVOUR DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRIESTE PER L'AMPLIAMENTO DELL'URBAN CENTER DELLE IMPRESE

TRA:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Trieste

Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa di Pordenone

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI CORSO CAVOUR DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRIESTE PER L'AMPLIAMENTO DELL'URBAN CENTER DELLE IMPRESE

ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7

e dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

tra:

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "la Regione" o "la Regione FVG"), rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1,
il Comune di Trieste (di seguito anche "il Comune"), rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 4;
il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa di Pordenone (di seguito "il Polo Tecnologico") rappresentato dal Presidente Valerio Pontarolo, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 23.12.1955 domiciliato per la carica presso la sede legale del Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani" Scpa, via Roveredo 20/b Pordenone

di seguito le Parti.

Premesso

- che ai sensi dell'articolo 141 della Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione." e ss.mm.ii, al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro il 30 settembre 2025 un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso;
- che l'accordo di programma descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- che con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:
 - a. che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, un finanziamento per l'importo massimo di euro 1.250.000 a concorso del completamento dell'intervento sopra menzionato;
 - b. che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano e la porzione residuale del secondo dell'edificio in oggetto all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata stabilita nell'accordo stesso;
 - c. il rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, con indicazione delle attività in capo a ciascuna delle Parti, con delega al Polo, in quanto stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023, come più avanti

specificato e, con riferimento alla gestione dei beni, attribuzione al Polo del ruolo di concessionario;
d. le condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione;

- che la Regione ha autorizzato una spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
- che il Comune ha stanziato a bilancio 2025/2027 l'importo di euro 1.250.000,00 per concorrere alla spesa per la ristrutturazione degli spazi del terzo piano e della porzione residuale del secondo dell'edificio.

Considerato

- che il Comune di Trieste è proprietario dell'immobile sito in Corso Cavour 2/2, nel quale è stato avviato l'Urban Center delle Imprese, in attuazione delle Azioni 4.1 e 4.2.a del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "POR FESR 2014-2020" della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che l'attività sviluppata si è articolata su parte del piano terra, come attività di FabLab dimostrativo, su parte del primo piano come spazio di contaminazione funzionale e infine su parte del secondo piano come spazio dedicato all'insediamento delle startup e spinoff;
- che tale attività, avviata subito dopo la ristrutturazione della porzione dell'immobile interessato, è stata gestita dal Comune di Trieste tramite appalto di servizi finanziato nell'ambito del Programma POR FESR 2014-2020 sopra richiamato, aggiudicato, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, fino al 30 settembre 2023 - data di termine delle attività finanziate con le risorse del citato Programma - ad un RTI di imprese altamente qualificate;
- che successivamente tale porzione dell'immobile è stata assegnata in concessione amministrativa dal 15 dicembre 2023 fino al 14 dicembre 2028 con il vincolo di mantenimento per tutta la durata del contratto della destinazione d'uso e degli obblighi di funzionamento ai sensi di quanto previsto dall'art 71 del Regolamento (UE) 1303/2013, al Polo Tecnologico a seguito di espletamento di procedura di evidenza pubblica;
- che l'attuale concessione dell'immobile, come individuato, consente all'operatore economico di gestire in proprio o in sub concessione gli spazi per servizi di terzi conformemente ai vincoli di utilizzo quinquennale delle attrezzature, impianti e allestimenti acquisiti grazie all'utilizzo dei fondi del Programma stesso e, pertanto, le attività dell'Urban Center sono garantite per almeno cinque anni, decorrenti dal termine delle attività finanziate, per assicurare continuità nella gestione al fine del rispetto del vincolo di utilizzo quinquennale del Programma "POR FESR 2014-2020";
- che il Comune e il Polo Tecnologico esprimono la volontà di rafforzare tale attività, valutando tale collocazione logisticamente strategica, baricentrica in città, vicina alla stazione ferroviaria e al Porto vecchio, collocata di fronte al mare, e che tale richiesta trova un parere favorevole da parte della Regione, in quanto funzionale a rafforzare l'attrattività del nostro territorio per start up e imprese innovative e a creare una "casa comune dei cluster regionali" di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG);
- che è quindi interesse delle Parti ampliare l'offerta degli spazi della struttura denominata Urban center delle Imprese, mediante un'operazione di ristrutturazione del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio stesso, con lo scopo quindi di creare un corpo unico denominato Urban center delle Imprese;

- che il costo previsto complessivo stimato dell'operazione di ristrutturazione del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio è di 2,5 milioni di euro IVA compresa.

Tenuto conto

- che le Parti si impegnano a ricercare e attuare forme di collaborazione e di stretto coordinamento per giungere alla compiuta realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'intero edificio di Corso Cavour di proprietà del Comune di Trieste per l'ampliamento dell'Urban center delle Imprese e alla successiva efficace gestione dello stesso ed in particolare:

a. la Regione:

a.1 coordina l'Accordo;

a.2 concede ed eroga il contributo nell'importo massimo di euro 1.250.000,00 a favore del Comune. La concessione è fatta nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con una intensità di aiuto che non supera il 50 % dei costi ammissibili.

b. il Comune:

b.1 cofinanzia l'intervento nell'importo massimo di euro 1.250.000;

b.2 delega il Polo tecnologico a svolgere, ai sensi della legge regionale sopracitata, la funzione di stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023;

b.3 fornisce al Polo tecnologico gli indirizzi sugli interventi edilizi da realizzare e approva il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito "PFTE", e il progetto esecutivo che prevedono la ristrutturazione del terzo piano e di porzione residua del secondo piano; sorveglia la fase di esecuzione delle opere edilizie, nonché approva la progettazione e fornitura di arredi ed attrezzature;

b.4 espleta tutti gli atti e procedimenti finalizzati alla stipula della concessione amministrativa degli spazi del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio al Polo Tecnologico, già attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio, per una durata pari a 9 anni, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, oltre al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

c. il Polo tecnologico:

c.1 elabora preliminarmente un Piano economico (PE) relativo alla gestione che evidenzia la sostenibilità della operazione attraverso la valorizzazione degli spazi da ricevere in concessione;

c.2 svolge le attività di stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 36/2023. Nello specifico il Polo è stazione appaltante qualificata di II livello per i servizi e le forniture ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 e pertanto si avvarrà del supporto della Centrale Unica di Committenza dell'Amministrazione regionale, di seguito CUC;

c.3 recepisce gli indirizzi avuti dal Comune ed esegue, ai sensi della sopracitata legge 3/2024, in qualità di stazione appaltante qualificata ai sensi del D.Lgs. 36/2023, e con le modalità definite al punto c.2), le attività a partire dalla fase di progettazione fino alla stesura del progetto esecutivo, comprese di verifica ai sensi di legge, fino alla realizzazione e collaudo degli interventi edilizi;

c.4 esegue la progettazione di arredi ed attrezzature, sulla base degli indirizzi forniti dal Comune ed esegue la fornitura degli stessi nei limiti o delle disponibilità residue del finanziamento complessivo o di ulteriori finanziamenti qualora disponibili.

c.5 svolge la funzione di concessionario dei nuovi spazi ristrutturati dell'edificio di Corso Cavour per la durata definita nel presente accordo.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 34 (Accordi di programma);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare gli articoli 19 e 20 relativi agli accordi di programma;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 8 agosto 2025 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 414 del 15 settembre 2025 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;
- l'estratto del Verbale dei lavori della seduta del Consiglio di amministrazione del POLO AA svoltasi in data 30 luglio 2025, di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma;

Tutto ciò premesso,

le Parti

concordano, per quanto di rispettiva competenza, quanto segue:

Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito Accordo) che viene sottoscritto fra le Parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e delle ulteriori leggi sopra richiamate.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni previste dall'articolo 141 della Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione." e ss.mm.ii., concorrendo in tal modo all'azione di ristrutturazione del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio di corso Cavour di proprietà del Comune di Trieste per l'ampliamento dell'Urban center delle Imprese, impiegando

le competenze di ciascuna delle Parti attraverso l'utilizzo degli strumenti giuridici più idonei e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

2. Le Parti concordano sull'opportunità di un investimento pubblico per la valorizzazione di tale edificio oggi solo parzialmente destinato a Urban center per le Imprese, quale luogo per ospitare start up e imprese innovative e per diventare una "casa comune dei cluster regionali", nonché per svolgere attività di FabLab dimostrativo e per essere uno spazio di contaminazione funzionale all'innovazione.

3. Al fine di garantire ai cluster riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'interno dell'Urban Center uno spazio utile ove svolgere le proprie attività ed in particolare quelle di diffusione delle informazioni, di creazione di reti e di collaborazione tra le imprese insediate presso l'Urban Center e gli altri organismi che costituiscono i cluster stessi in stretta sinergia con le attività di contaminazione già avviate al primo piano dell'immobile, le Parti concordano di dedicare una superficie adeguata nell'ambito dell'intervento alla costituzione della "casa comune dei cluster regionali".

Articolo 3

(Immobile interessato dall'Accordo di Programma)

1. Le Parti concordano che l'immobile oggetto del presente Accordo è registrato al Catasto fabbricati come segue:

Trieste, Corso Cavour 2/2, insistente sulla p.c.n. 688/3 del f.m. 10 del C.C. di Trieste – secondo e terzo piano.

Dati catastali e tavolari:

Comune di Trieste (L424)

Sez. Urb. V

Foglio 10

Particella 688/3

Subalterno 2

Classamento:

Rendita: euro 24.885,00

Categoria B/4, Classe 4, Consistenza 17.846 mc

Indirizzo: CORSO CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR n. 2 Piano T-1-2-3

Intestazione: COMUNE DI TRIESTE (CF 00210240321) sede in TRIESTE (TS)

Dritto di: proprietà per 1/1

Comune di Trieste (L424)

Sez. Urb. V

Foglio 10

Particella 688/3

Subalterno 3

Classamento:

Rendita: euro 1.142,66

Categoria A/10, Classe 2, Consistenza 2,5 vani

Indirizzo: CORSO CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR n. 2 Piano 3

Intestazione: COMUNE DI TRIESTE (CF 00210240321) sede in TRIESTE (TS)

Dritto di: proprietà per 1/1

2. Presso l'Ufficio Tavolare di Trieste la p.c.n. 688/3 è iscritta nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 90645 di Trieste, di proprietà del Comune di Trieste.

Articolo 4

(Oggetto dell'Accordo di Programma)

1. Le Parti concordano che per realizzare quanto previsto dall'art. 2 del presente Accordo conformemente alla citata L.R. 3/2024 siano condivise le seguenti azioni con l'obiettivo di giungere alla ristrutturazione del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio di corso Cavour di proprietà del comune di Trieste per l'ampliamento dell'Urban center delle imprese:

a. la concessione di un contributo nell'importo massimo disponibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo, pari a euro 1.250.000,00, da parte della Regione a favore del Comune, a titolo di cofinanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in oggetto, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

b. il cofinanziamento da parte del Comune dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in oggetto per l'importo massimo di euro 1.250.000,00;

c. lo svolgimento da parte del Polo Tecnologico con il supporto della CUC, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Comune della progettazione, dell'esecuzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in oggetto, a partire dalla fase di redazione del PFTE fino all'esecuzione e collaudo delle opere edilizie;

d. la progettazione ed eventuale fornitura degli arredi e delle attrezzature da parte del Polo Tecnologico;

e. la concessione amministrativa a titolo oneroso a favore del Polo Tecnologico per una durata di 9 (nove) anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, oltre al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Articolo 5

(Cronoprogramma delle azioni)

1. L'intervento previsto dal presente Accordo si svolge secondo il cronoprogramma allegato (allegato A), che individua la durata di ciascuna fase attuativa delle azioni previste all'articolo 4, fermo restando che i termini decorrono dalla pubblicazione sul BUR del presente Accordo.

2. Eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino slittamenti dei termini intermedi superiori ai 60 giorni (sessanta) devono essere opportunamente motivate e prontamente comunicate alla Regione. La modifica del termine ultimo per la conclusione dei lavori definito dal cronoprogramma stesso non superiore ai 60 (sessanta) giorni, dovrà essere approvata dalla Regione, su istanza del Comune, con decreto del direttore competente esclusivamente per cause adeguatamente circostanziate e motivate non dipendenti dal Comune. Il decreto può pertanto fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori entro i limiti di conclusione sopra indicati.

3. Modifiche dei termini diversi da quanto previsto al comma 2 potranno essere concordate in sede di Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10. In assenza di accordo, la Regione, per il tramite del direttore competente, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo il Comune è tenuto alla restituzione del contributo secondo le modalità stabilite dall'art. 49 della LR 7/2000.

Art.6

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a ricercare e attuare in ognuna delle fasi attuative, anche mediante forme di collaborazione e di stretto coordinamento, tutte le opportune iniziative per addivenire alla compiuta realizzazione dell'intervento in oggetto.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a realizzare quanto indicato in premessa, cui si rimanda integralmente.
 - a. la Regione coordina l'Accordo, concede ed eroga il contributo nell'importo massimo di euro 1.250.000,00 a favore del Comune. La concessione è fatta nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con una intensità di aiuto che non supera il 50 % dei costi ammissibili.
 - b. il Comune cofinanzia l'intervento nell'importo massimo di euro 1.250.000,00;
 - c. il Comune espleta tutti gli atti e procedimenti finalizzati alla stipula della concessione amministrativa a titolo oneroso degli spazi del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio al Polo Tecnologico, già attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio, per una durata di 9 anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, oltre al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
 - d. Il Polo Tecnologico, con il supporto della CUC provvede alla progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione del terzo piano e della porzione residuale del secondo piano dell'edificio di Corso Cavour nonché all'eventuale fornitura di arredi ed attrezzature compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.
 - e. Il Comune approva il PFTE e il progetto esecutivo, sorveglia l'esecuzione delle opere edilizie, nonché approva la progettazione anche riferita agli arredi ed attrezzature la cui fornitura è condizionata alle risorse finanziarie disponibili.
 - f. il Polo Tecnologico recepisce gli indirizzi avuti dal Comune. Esegue altresì, con il supporto della CUC, le attività a partire dalla fase di progettazione (comprensiva di arredi e attrezzature) fino alla stesura del progetto esecutivo, comprese di verifica ai sensi di legge, fino alla realizzazione degli interventi edilizi e collaudo.
 - g. Il Polo Tecnologico assume la concessione amministrativa a titolo oneroso per la gestione degli spazi per la destinazione prevista dalla legge regionale previa presentazione di un Piano Economico (PE) di gestione che evidenzi la sostenibilità economica dell'operazione.

Art. 7

(Rapporti economici)

1. La Regione provvede alla concessione del contributo massimo previsto dall'articolo 141 della legge regionale 3/2024 di euro 1.250.000 previsto a favore del Comune con decreto del direttore del Servizio competente entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente Accordo. Il contributo è concesso nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili.

2. Ai fini della liquidazione del finanziamento, da attuarsi con decreto del direttore del Servizio competente della Regione, il Comune presenta alla Regione la seguente documentazione entro il termine previsto nel decreto di concessione di cui al comma 1:

- a. progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE, approvato dagli organi competenti del Comune;
- b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, in merito alla sussistenza o meno di altri contributi a favore dell'intervento;
- c. documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base a normativa vigente;
- d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutive, relativa alla posizione del Comune in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di contributo.

3. Ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è indicata nel decreto di concessione del direttore del Servizio competente della Regione di cui al comma 1.

4. Il finanziamento viene erogato su richiesta del Comune fino all'ammontare dell'intero contributo, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte.

5. Il Comune, avvalendosi di tale contributo e di proprie risorse di bilancio, entro il limite massimo del contributo regionale e comunque non oltre l'importo di euro 2.500.000 euro IVA compresa, provvede, nell'ambito del mandato senza rappresentanza, al rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate dal Polo Tecnologico, a fronte dell'emissione delle relative fatture da parte del Polo Tecnologico al Comune, per ciascuno stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 6 comma 2, dietro presentazione di adeguata documentazione da definirsi in accordo tra le due Parti. Gli stati di avanzamento (SAL) sono liquidati per frazioni minime non inferiori a euro 300.000,00. Eventuali maggiori spese rispetto al limite di euro 2.500.000 IVA compresa rimangono in carico al Polo tecnologico salvo che siano espressamente autorizzate previo reperimento della necessaria copertura finanziaria.

6. Il Polo Tecnologico utilizza il contributo corrispettivo di euro 2.500.000 IVA compresa prioritariamente a copertura delle spese di realizzazione dei lavori di riqualificazione del terzo piano e della porzione residua del secondo piano dell'immobile di corso Cavour ed esegue la fornitura di arredi e attrezzature per l'allestimento degli spazi rinnovati nei limiti delle disponibilità residue del finanziamento complessivo e/o di eventuali nuove e maggiori fonti di finanziamento. In assenza di disponibilità residue del finanziamento e di nuove e maggiori fonti, gli spazi verranno concessi vuoti.

7. La rendicontazione del contributo da parte del Comune alla Regione avviene secondo quanto previsto dall'art 42 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 7/2000 e s.m.i., con la precisazione che è ammissibile a rendiconto qualsiasi spesa relativa all'oggetto del presente Accordo sostenuta dal Comune a seguito di procedure avviate anche prima della stipula dello stesso. Nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio competente della Regione sono indicati i termini ed eventuale ulteriore documentazione ai fini della di presentazione della rendicontazione.

8. Nel caso di spese ammissibili inferiori a euro 2.500.000,00, il contributo viene riproporzionato, tenuto conto che l'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non può superare il 50 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui, in corso di esecuzione dei lavori, si rendesse necessario applicare le previsioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 o apportare delle modifiche ai contratti ai sensi dell'art. 120 dello stesso che comportino un aumento della spesa, tali applicazioni o modifiche dovranno essere preventivamente approvate dal Comune di Trieste contestualmente allo stanziamento dell'importo necessario nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo verrà quindi rideterminato tra la Regione FVG e il Comune di Trieste in relazione alla

componente ammissibile della maggiore spesa tenuto anche conto della tipologia delle sopravvenienze che si fossero eventualmente verificate.

9. Le quote di contributo che non risultano impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento, sono restituite alla Regione ovvero, previa richiesta motivata e successivo assenso scritto della Regione, con atto del Direttore del Servizio competente, vengono utilizzate per la realizzazione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti gli interventi di competenza del beneficiario. Le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare negli spazi oggetto del presente accordo.

10. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso.

11. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici.", ed in particolare del Capo XI "Finanziamento di lavori pubblici".

Articolo 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a. costi per i lavori a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza) e servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura;

b. somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1 lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;

b.2 allacciamenti ai pubblici servizi;

c. imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

d. spese per acquisto di arredo e attrezzature;

e. altri costi:

e.1 rilievi, accertamenti e indagini;

e.2 spese per funzioni tecniche;

e.3 spese sostenute dai Soggetti attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo ammesso a finanziamento;

e.4 spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;

e.5 spese per commissioni giudicatrici;

e.6 spese per pubblicità;

e.7 eventuali ulteriori spese determinate dall'applicazione della vigente normativa in materia

di appalti ei di lavori pubblici.

2. Non sono ammesse:

- a. le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;
- b. le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- c. le spese di gestione, funzionamento, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
- d. le spese per le attività di rappresentanza;
- e. le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- f. le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 9

(Programmazione di risorse finanziarie aggiuntive)

1. Le Parti concordano che nel caso di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto quelle degli articoli precedenti, la realizzazione di ulteriori interventi riferiti alla ristrutturazione e allestimento dell'edificio di corso Cavour di proprietà del comune di Trieste per l'ampliamento dell'Urban center delle Imprese, sono oggetto di un Atto integrativo al presente Accordo.
2. Sono esclusi da Atto integrativo gli interventi derivanti dall'utilizzo di economie ai sensi dell'articolo 7 comma 9. Sono altresì esclusi interventi non riconducibili alla ristrutturazione e allestimento dell'edificio di corso Cavour di proprietà del comune di Trieste per l'ampliamento dell'Urban center delle imprese.

Articolo 10

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un "Collegio di vigilanza" composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dalla Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
 - a. vigilare sul rispetto dell'Accordo;
 - b. monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo e controllare il rispetto delle finalità dell'Accordo e degli impegni delle Parti;
 - c. coordinare le azioni e gli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
 - d. promuovere ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
 - e. individuare e analizzare i problemi, anche giuridici, inerenti all'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
 - f. promuovere la risoluzione, in via bonaria di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;

g. proporre alle Parti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.

3. La partecipazione al Collegio di vigilanza non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

4. Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Collegio ulteriori rappresentanti delle Parti e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza, senza diritto di voto.

5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dell'Accordo, le Parti provvedono ad individuare il proprio rappresentante in seno al Collegio di vigilanza e ne danno comunicazione.

6. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo.

7. Il Collegio opera in stretto raccordo con il Direttore del Servizio competente della Regione, responsabile del procedimento di concessione del finanziamento.

Articolo 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne dei singoli sottoscrittori.

2. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (cosiddetto "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in tutto o in parte, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, le suddette Parti si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria e imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.

4. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati.

- a. per la Regione: lavoro@certregione.fvg.it;
- b. per il Comune: comune.trieste@certgov.fvg.it;
- c. per il Polo Tecnologico: polotecnologico@legalmail.it.

Articolo 13

(Controversie)

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Trieste.
2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione mediante i propri rappresentanti di cui all'articolo 10 che, a tal fine, devono essere convocati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.
3. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 14

(Procedura di approvazione ed entrata in vigore dell'Accordo. Efficacia)

1. L'Accordo è sottoposto alle procedure di approvazione dell'art. 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i., che prevedono i seguenti adempimenti:
 - a. approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
 - b. pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il presente Accordo diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto di approvazione emanato dal Presidente della Regione.

Articolo 15

(Effetti giuridici dell'accordo)

1. L'Accordo è vincolante per le Parti e si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.
3. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le procedure di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.
4. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare le disposizioni della LR 7/2000 e della LR 14/2002 e successive modifiche.

Articolo 16

(Durata dell'accordo)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Firmato in modalità digitale

Firmato digitalmente da:
Massimiliano Fedriga
Data: 29/09/2025 19:12:16

Il Sindaco del Comune di Trieste

Firmato in modalità digitale

ROBERTO DIPIAZZA
29.09.2025 07:30:48 UTC

Il Presidente del Polo Tecnologico

Firmato in modalità digitale



Firmato digitalmente da:
Pontarolo Valerio
Firmato il 25/09/2025 14:31
Seriale Certificato: 3718358
Valido dal 10/07/2024 al 10/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

ALLEGATO A)

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 e 6

- a. Approvazione da parte degli organi competenti dell'accordo di programma e, per quanto riguarda il Comune di Trieste, anche dello schema di concessione a titolo oneroso per 9 anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori e del piano economico finanziario presentato dal Polo Tecnologico Alto Adriatico che dimostri la sostenibilità economica della gestione.
- b. Sottoscrizione dell'accordo di programma entro 30 giorni dalla data dell'ultima approvazione da parte degli organi competenti.
- c. Concessione del contributo previsto a favore del Comune con decreto del direttore del Servizio competente della Regione entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'Accordo.
- d. Rilascio della concessione a titolo onerosa entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'Accordo.
- e. Definizione dei termini di collaborazione con la CUC, nomina del RUP e predisposizione e presentazione al Comune da parte del RUP del Polo Tecnologico del DIP (DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE) entro 30 giorni dalla data della concessione a titolo onerosa, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico.
- f. Approvazione in Giunta Comunale del DIP.
- g. Predisposizione e presentazione al Comune da parte del Polo Tecnologico del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) anche mediante progettista esterno individuato secondo le procedure del codice dei contratti, entro 90 giorni dall'approvazione da parte della Giunta Comunale del DIP, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico. Sul PFTE vanno acquisiti tutti i pareri degli organi competenti anche mediante conferenza di servizi e lo stesso dovrà essere verificato e successivamente validato secondo le disposizioni del codice dei contratti.
- h. Approvazione in Giunta Comunale del PFTE completo di quanto definito al punto g).
- i. Presentazione alla Regione della documentazione suddetta ai fini della liquidazione del contributo.
- j. Predisposizione e presentazione al Comune da parte del Polo Tecnologico del Progetto esecutivo (PE) entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Giunta Comunale del PFTE, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico. Il PE dovrà essere verificato e successivamente validato secondo le disposizioni del codice dei contratti.
- k. Approvazione da parte della Giunta/Servizio comunale competente, del progetto esecutivo comprensivo degli elaborati progettuali, dell'elenco prezzi e computo metrico presentati dal Polo Tecnologico; in tale sede il Comune potrà dare le prescrizioni ai fini dell'autorizzazione a procedere; in tale fase dovrà essere nominato il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudatore tecnico amministrativo, il collaudatore statico da parte del Polo Tecnologico.
- l. Indizione della gara da parte del Polo Tecnologico in collaborazione con la CUC per l'affidamento dei lavori secondo il codice dei contratti pubblici entro 60 giorni dall'approvazione del PE.
- m. Esecuzione dei lavori e presentazione dei SAL (stati di avanzamento lavori) di euro 300.000,00 minimo. Il RUP del Polo Tecnologico, a seguito dell'emissione dei SAL da parte del direttore dei lavori, provvederà ad emettere i relativi certificati di pagamento. A fronte del certificato emesso e quietanzato, il Comune provvederà al rimborso al Polo Tecnologico su apposita fattura. Rimangono a carico del Polo Tecnologico le autorizzazioni ai subappalti e le verifiche sui subappalti / subaffidatari / subcontraenti che si rendessero necessari in corso d'opera.

n. Ultimazione dei lavori con stato finale ed eventuale realizzazione della fornitura di arredi ed attrezzature entro il 31 gennaio 2027, salvo eventuali proroghe che si rendessero necessarie concordate tra le Parti.

o. Certificato di regolare esecuzione/collaudo a cura della stazione appaltante entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

VISTO: IL PRESIDENTE